

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia di Barletta – Andria - Trani

PROT. n. 14106

CAPITOLATO D'ONERI

Concessione per la gestione del servizio di riscossione coattiva
delle entrate tributarie e patrimoniali dell'ente

Periodo 01.07.2013./30.06.2019

Articolo 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione affidata ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b) del d.Lgs. n. 446/1997 e dell'articolo 7, comma 2, lettera gg-*quater*) del decreto legge 13 maggio 2011, n. 106 (conv. in Legge n. 106/2011) ha per oggetto la gestione in via esclusiva del servizio di riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie e patrimoniali dell'ente, fatta eccezione per le seguenti entrate: concessione per la riscossione e accertamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, tarseg..
2. Sono comprese nella concessione tutte le prestazioni, le forniture, le provviste, le strutture e le strumentazioni necessarie per dare il servizio compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato nonché secondo le caratteristiche tecniche, qualitative ed organizzative previste dal progetto di gestione redatto dal concessionario e presentato in sede di gara.
3. Il concessionario subentra al Comune ovvero al precedente concessionario in tutti i diritti e gli obblighi previsti dalla legge e dal presente capitolato. Per la gestione del servizio il concessionario è tenuto a conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
4. Con l'assunzione del servizio il concessionario assume la qualifica di agente contabile a denaro e come tale è soggetto alla responsabilità patrimoniale ed al giudizio della Corte dei Conti, come previsto dall'articolo 93 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall'articolo 25 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Articolo 2 - Durata e decorrenza della concessione

1. La concessione oggetto del presente capitolato d'oneri ha durata di anni 6 naturali successivi e continuativi, decorrenti presumibilmente dalla data del 01.07.2013 ovvero dalla data di stipula del contratto, se successiva, con possibilità di proroga dell'ulteriore anno.
2. Al termine della concessione, il concessionario si impegna affinché il passaggio della gestione avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio. Qualora a tale data non fossero ancora completate le procedure di assegnazione del servizio, il concessionario, su espressa richiesta del Comune, sarà comunque tenuto ad erogare il servizio alle medesime condizioni contrattuali per un massimo di mesi sei.
3. La concessione si intenderà risolta di diritto e senza alcun risarcimento qualora, nel corso della gestione ovvero prima dell'avvio della stessa, vengano emanate norme legislative che prevedano l'abolizione dell'istituto della concessione stessa o, in ogni caso, precludano l'affidamento delle attività a concessionari privati.

Articolo 3 - Attività di riscossione coattiva

1. Il concessionario dovrà assicurare la riscossione coattiva delle entrate di cui al precedente articolo 1, comma 1, e l'espletamento di tutte le connesse procedure esecutive nei confronti dei contribuenti/utenti che non hanno adempiuto al pagamento volontario delle entrate, secondo la disciplina prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili e comunque nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia. Tale obbligo sussiste anche per le entrate affidate al precedente concessionario/agente della riscossione e non riscosse, in tutto o in parte, alla data di assunzione del servizio.

2. In particolare il concessionario dovrà:
 - a) predisporre, stampare e notificare, nel rispetto della normativa vigente e sulla base di liste di carico fornite dall'amministrazione comunale, le ingiunzioni di pagamento;
 - b) attivare, senza limiti territoriali e nel rispetto della normativa vigente, tutte le procedure esecutive e cautelari previste dalla normativa vigente per garantire una efficace e tempestiva riscossione delle entrate affidate;
 - c) provvedere alla riscossione coattiva delle entrate;
 - d) rendicontare e riversare le somme incassate;
 - e) effettuare i rimborsi a favore dei contribuenti/utenti in caso di somme riscosse e riconosciute non dovute;
3. Le ingiunzioni di pagamento di cui alla lettera a) del comma 2 devono riportare, secondo la normativa vigente in materia, tutte le informazioni utili per l'identificazione della fattispecie imponibile, dell'importo dovuto con distinta indicazione, per ciascun anno d'imposta, dell'entrata dovuta, delle sanzioni e degli interessi, gli uffici a cui rivolgersi per ottenere informazioni complete sull'atto nonché le modalità per proporre ricorso.
4. Sulla base del progetto esecutivo presentato in sede di gara e tenendo conto delle condizioni minime previste dalla normativa vigente in materia, che non potranno comunque essere peggiorate, dovranno essere definite:
 - a) le procedure per la formazione e la consegna dei ruoli/liste di carico;
 - b) i termini di notifica della ingiunzione di pagamento;
 - c) le modalità di riscossione delle somme;
 - d) le modalità ed i termini di rimborso ai contribuenti/utenti delle somme eccedenti a quelle complessivamente richieste nonché delle somme riscosse e riconosciute non dovute;
 - e) le modalità ed i termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità e per l'ottenimento del diritto al discarico e del rimborso delle spese sostenute per le procedure esecutive;
 - f) le procedure di sgravio, sospensione e rateizzazione delle somme;
 - g) le penalità per l'inadempimento degli obblighi ivi derivanti.

Articolo 4 – Conti correnti dedicati e riversamento degli incassi al comune

1. Il concessionario provvederà ad incassare direttamente gli importi versati dai contribuenti e conseguenti alle attività ad esso affidate secondo il presente capitolato su appositi conti correnti postali o bancari allo stesso intestati e dedicati alla riscossione delle entrate del Comune, sui quali devono affluire tutte le somme riscosse.
2. Il concessionario è tenuto a riversare alla Tesoreria comunale, per ogni singola entrata, l'ammontare netto delle somme di spettanza del Comune riscosse **in ogni decade**, previa decurtazione degli importi maturati a titolo di compenso per le attività svolte e della relativa IVA di legge (se ed in quanto dovuta) e delle spese anticipate. Il versamento è effettuato entro il termine di dieci giorni dallo scadere di ogni decade di ciascun mese, come di seguito specificato:

Decade	Periodo di riscossione	Riversamento
1 [^]	Dal 1° al 10° giorno del mese	Giorno 20 del mese
2 [^]	Dal 11° al 20° giorno del mese	Giorno 30 del mese
3 [^]	Dal 21° all'ultimo giorno del mese	Giorno 10 del mese successivo

3. Nel caso in cui la data prevista per il versamento delle somme al comune cada in un giorno festivo o prefestivo, lo stesso deve essere effettuato nel primo giorno lavorativo successivo utile.

Articolo 5 - Rendicontazione contabile degli incassi

1. Il concessionario è tenuto a presentare all'amministrazione comunale la rendicontazione contabile degli incassi così articolata:

- a) rendicontazione sintetica entro il giorno 10 successivo a ciascun trimestre finalizzata alla corretta imputazione contabile delle somme versate all'ente, secondo la tempistica indicata nel progetto esecutivo del servizio, contenente l'indicazione de:
- le somme incassate e/o rimborsate distinte tipologia di tributo/entrata, sanzioni, interessi e recupero spese;
 - il numero di lista di carico ovvero il numero di avviso di accertamento (se presente);
 - l'anno di imposta;
 - le modalità e la data di versamento;
 - il compenso spettante dal concessionario;
 - netto spettante al Comune;
 - la somma spettante alla provincia (*se trattasi di tarsu/tares*);
 - il riparto finale delle somme incassate distintamente per concessionario, comune/provincia, il totale versato e gli estremi del riversamento;
 - l'importo lordo riscosso per ciascuna entrata in concessione;
 - l'aggio dovuto, al netto ed al lordo degli oneri fiscali, distinto per ciascuna entrata in concessione;
- b) rendicontazione periodica analitica delle riscossioni e dei rimborsi, distinta per tipologia di entrata, contenente l'anagrafica dei versamenti eseguiti da ciascun contribuente e della relativa tipologia/causale e dei rimborsi effettuati, secondo la tempistica indicata nel progetto esecutivo offerto in sede di gara;
- c) rendicontazione annuale da presentarsi tassativamente entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 6 - Trasmissione di dati e informazioni

1. Il concessionario è altresì obbligato, oltre a quanto indicato all'articolo precedente, a trasmettere al Comune, tempestivamente e comunque entro 15 giorni dalla richiesta, tutti i dati e le informazioni, in formato cartaceo o su supporto informatico, inerenti:

- a) lo svolgimento del servizio;
- b) i dati analitici/aggregati e ordinati secondo richiesta inerenti le riscossioni gestite dal concessionario per conto del Comune nell'ambito del servizio medesimo.

Articolo 7 - Gestione informatizzata del servizio e interscambio informativo tra concessionario e Comune

1. Il concessionario è tenuto a gestire il servizio di riscossione con sistemi informativi idonei a costituire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, attraverso l'utilizzo di software in grado di:
 - a) garantire la massima affidabilità e completezza del sistema ed una rapida rendicontazione sia per quanto attiene la gestione contabile del servizio che per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti;
 - b) soddisfare le necessità di estrapolazione di dati statistici e di aggiornamento alle modifiche legislative.
2. Il concessionario deve consentire al Comune, l'accessibilità in visura al proprio sistema informativo al fine di consentire la visualizzazione dell'attività svolta su ciascuna quota affidata in riscossione e la situazione complessiva di ciascun contribuente, e su richiesta, deve fornire gratuitamente al Comune le banche dati predisponendo interfacce in ingresso e uscita on – line e/o batch, sulla base delle specifiche fornite dallo stesso Comune.
3. A tal fine il concessionario è tenuto ad installare/rendere disponibile la procedura presso gli uffici del comune nonché a garantire al personale addetto idonea formazione per l'utilizzo del software.

Articolo 8 - Remunerazione del servizio

1. Per l'attività di riscossione coattiva oggetto della presente concessione, il concessionario è compensato con un aggio (al netto di IVA, se ed in quanto dovuta) nella misura del% risultante dall'offerta presentata in sede di gara, calcolato sulle somme effettivamente incassate, oltre agli interessi di mora per ritardato pagamento.
2. Per l'attività di cui al presente articolo spetta altresì al concessionario il rimborso delle spese di notifica della ingiunzione e delle spese relative alle procedure esecutive nella misura prevista dalla legge.
3. L'aggio di cui al comma 1 è posto a carico del debitore:
 - a) nella misura del 51% in caso di pagamento del titolo esecutivo entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) integralmente in caso contrario.
4. In caso di emanazione di un provvedimento che annulla parzialmente il debito del contribuente/utente iscritto nella lista di carico, al concessionario spetta l'aggio di cui al comma 1 determinato sull'ammontare netto risultante dal provvedimento di sgravio.
5. In caso di emanazione di un provvedimento che annulla integralmente il debito del contribuente/utente iscritto nel ruolo/lista di carico, il comune riconosce al concessionario:
 - a) un compenso per l'attività di esecuzione del provvedimento, determinato nella misura del 50% dell'aggio di cui al comma 1 e calcolato sull'importo iscritto nel ruolo/lista di carico. In caso di somme già rimosse tale compenso sostituisce l'aggio di cui al comma 1.
 - b) il rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella/ingiunzione di pagamento debitamente documentate.
6. In caso di presentazione di comunicazione di inesigibilità, spetta al concessionario esclusivamente il rimborso delle spese di cui al precedente comma 5, lettera b.

Articolo 9 - Equilibrio economico del contratto

1. In caso di modifiche normative o regolamentari che comportino una significativa alterazione del sinallagma contrattuale, le parti si impegnano a mantenere e preservare l'equilibrio economico del contratto mediante la revisione dell'aggio ovvero la gestione di servizi collegati.

Articolo 10 - Modalità di esecuzione del servizio

1. Il servizio riguardante la concessione è da considerarsi, ad ogni effetto, pubblico servizio e per nessuna ragione può essere sospeso o abbandonato. Dal giorno di assunzione del servizio il concessionario assumerà la completa responsabilità dello stesso e lo dovrà gestire nel rispetto:
 - a) delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e future;
 - b) delle prescrizioni contenute nel presente capitolato d'oneri e nel progetto esecutivo di gestione del servizio presentato in sede di gara.
2. Il concessionario si impegna a:
 - improntare la propria attività ai principi di efficacia, efficienza, economicità, semplificazione, buon andamento nonché di correttezza e di trasparenza nei confronti dei contribuenti;
 - mettere a disposizione degli utenti, a proprie spese, tutta la modulistica necessaria;
 - garantire il coordinamento e l'interscambio informativo con il Comune secondo quanto indicato nel progetto esecutivo di gestione del servizio.
 - fornire, per il tramite dei propri addetti, tutte le informazioni utili ai contribuenti, agendo in collegamento con gli altri uffici comunali, evitando di rimandare gli utenti da un ufficio all'altro, ma acquisendo direttamente, quando possibile, le informazioni necessarie per il disbrigo della pratica o per fornire la risposta all'utente.
3. Al fine di chiarire ed approfondire al meglio gli aspetti tecnici, organizzativi e gestionali del servizio potranno essere sottoscritti uno o più protocolli d'intesa tra l'amministrazione comunale ed il concessionario.
4. Il concessionario inoltre agisce nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), della Legge n. 241/1990 (procedimento amministrativo e diritto di accesso), del D.P.R. n. 445/2000 (documentazione amministrativa) e loro successive modificazioni;

Articolo 11 - Resa del conto giudiziale

1. Il concessionario assume la qualifica di agente contabile e come tale è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei Conti.
2. Il concessionario, oltre al rendiconto della gestione, è tenuto a rendere il conto giudiziale della gestione secondo le previsioni dell'articolo 93, comma 2, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Si applicano a tal fine le disposizioni contenute nell'articolo 233 del d.Lgs. n. 267/2000.
3. La mancata presentazione del conto giudiziale è segnalata alla Corte dei conti.

Articolo 12 - Responsabile della concessione

1. Il concessionario provvederà a nominare un responsabile della concessione a cui attribuire le funzioni ed i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del servizio, scegliendolo tra persone in possesso di idonea professionalità ed esperienza e di adeguato titolo di studio.
2. Il nominativo del funzionario responsabile dovrà essere comunicato al Comune, tempestivamente e comunque entro 30 giorni dalla nomina.

Articolo 13 - Personale del concessionario

1. Il Concessionario è tenuto ad avvalersi di personale qualificato ed abilitato all'esercizio delle funzioni di riscossione e di notificazione secondo la normativa vigente in materia e come indicato nell'art. 8 del DM 289/2000. Si applicano a tal fine le disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo n. 112/1999.
2. Il personale addetto al servizio di riscossione dovrà essere comunicato all'amministrazione comunale e munito della tessera di riconoscimento. Il personale addetto dovrà essere sostituito su esplicita e circostanziata richiesta del Comune nel caso in cui il relativo comportamento incida sulla qualità e sulla serietà del servizio.
3. Il concessionario si impegna, nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori o prestatori d'opera, al rispetto ed all'applicazione dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro nonché delle condizioni normative, assicurative e previdenziali previste dalla vigente normativa, in particolare per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro.
4. Il Comune rimane comunque estraneo ai rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra il concessionario ed i suoi dipendenti o incaricati. Pertanto, salvo disposizioni di legge, alcun diritto potrà essere vantato nei confronti del Comune.
5. Il concessionario è integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti.

Articolo 14 - Sportello del concessionario

1. Il Concessionario è tenuto a garantire a sue spese per tutta la durata del contratto in zona centrale del territorio comunale, uno sportello dedicato al servizio di riscossione, decorosamente arredato ed attrezzato, dotato di telefono, fax, fotocopiatrice, personal computer con collegamento internet e indirizzo e-mail, ecc. nonché di idonee risorse umane. Tale ufficio dovrà essere identificato con l'apposizione all'esterno di un'insegna con la dicitura "*Concessionario del servizio di riscossione coattiva dell'Entrate del Comune di Canosa di Puglia- Ditta*" nonché l'indicazione degli orari di apertura al pubblico.
2. Lo sportello di cui sopra, da attivarsi entro trenta giorni dalla data di affidamento, dovrà essere aperto al pubblico per non meno di 20 ore settimanali. Gli orari di apertura dovranno essere concordati con il Comune, in un'ottica di semplificazione e di armonizzazione degli orari.
3. Il personale impiegato presso l'Ufficio dovrà essere professionalmente preparato, in grado di rispondere ai quesiti ed alle esigenze dei contribuenti e dell'utenza.
4. Presso lo sportello dovranno essere esposti e disponibili al pubblico:
 - i regolamenti comunali e le tariffe e/o aliquote delle entrate comunali oggetto della concessione;

- la modulistica necessaria per l'attività di riscossione.

Articolo 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari (da non prevedere)

1. Il concessionario si assume gli obblighi di "tracciabilità" dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.
2. Il concessionario si impegna a che i pagamenti inerenti il presente contratto siano effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero con strumenti idonei a garantire la tracciabilità delle operazioni su conti correnti dedicati aperti presso banche o la società Poste Italiane spa. Gli estremi dei conti correnti dedicati e le generalità delle persone delegate ad operare saranno comunicati al Comune entro sette giorni dalla loro accensione.
3. Si applicano altresì le sanzioni previste all'art.6 della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm.

Articolo 16 - Osservanza di leggi e regolamenti

1. Il concessionario è obbligato ad osservare, oltre alle disposizioni contenute nel presente capitolato, tutte le norme di legge di riferimento per la gestione del servizio e gli eventuali regolamenti comunali.
2. Il concessionario ha l'obbligo di osservare costantemente tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze prefettizie e comunali, le circolari e i provvedimenti emanati o emanandi dal Comune che abbiano comunque attinenza con il servizio assunto.

Articolo 17 - Oneri diversi a carico del concessionario

1. Il concessionario oltre ad ottemperare gli oneri ed obblighi espressamente previsti negli articoli antecedenti e seguenti il presente, con la sottoscrizione per accettazione del presente capitolato, è tenuto a:
 - applicare i regolamenti approvati dall'amministrazione comunale;
 - agire in modo coordinato con gli uffici comunali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in relazione alle proprie competenze;
 - informare costantemente l'utente/contribuente su procedure, modalità operative, tariffe e quant'altro connesso all'oggetto della concessione, nonché rispondere a quesiti, istanze e reclami, al fine di perseguire il pieno soddisfacimento dell'utente/contribuente;
 - dare esecuzione al progetto riguardante le modalità di gestione del servizio prodotto con l'offerta;
 - porre in essere gli eventuali servizi aggiuntivi convenuti in fase d'offerta;
 - non sospendere e/o abbandonare, per alcuna ragione, i servizi oggetto della concessione in quanto considerati ad ogni effetto servizio pubblico.

Articolo 18 - Riservatezza

1. Tutte le notizie, i dati e le informazioni in possesso del concessionario in ragione del servizio affidato in concessione sono coperte dal segreto d'ufficio.
2. Il concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati contenute nel d.Lgs. n. 196/2003 in ordine agli atti, alle informazioni ed ai documenti nonché ai fatti ed alle notizie di qualunque tipo riguardanti la gestione del servizio di cui venga a conoscenza in occasione dello svolgimento dello stesso. Il concessionario inoltre è tenuto ad istruire il personale addetto al servizio

affinché tutte le informazioni acquisite durante lo svolgimento dello stesso siano trattate nel rispetto della privacy.

3. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera g) e dell'articolo 29 del d.Lgs. n. 196/2003, il concessionario verrà nominato responsabile del trattamento dei dati e, come tale, sarà tenuto al rispetto di tutte le disposizioni previste nel medesimo decreto. Tutte le informazioni acquisite dovranno essere utilizzate esclusivamente per le finalità strettamente necessarie allo svolgimento del contratto ed è fatto divieto assoluto di qualsiasi altro uso all'interno od all'esterno del concessionario.

Articolo 19 - Penali

1. In caso di inadempienze degli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato, si applicano le seguenti penalità:

- a) mancata esecuzione, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, dei riversamenti delle somme riscosse: penale pari al 100% della somma di cui è stato ritardato od omesso il versamento, oltre agli interessi moratori determinati nella misura del tasso di interesse legale maggiorato di cinque punti percentuali. La penale è ridotta del 95%, del 90% e del 75% se il riversamento è effettuato con un ritardo non superiore, rispettivamente, a dieci giorni, trenta giorni e sei mesi;
- b) mancata trasmissione dei rendiconti sintetici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a): € 500;
- c) mancata trasmissione dei rendiconti analitici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b): € 1.000;
- d) mancata resa del conto giudiziale della gestione: € 5.000;
- e) tardiva, irregolare o incompleta trasmissione dei rendiconti di cui all'articolo 5: € 500,00;
- f) mancata trasmissione di dati e informazioni richieste dal Comune ai sensi dell'articolo 6 ovvero trasmissione tardiva oltre 30 giorni: € 500,00 per ogni richiesta;
- g) violazione all'obbligo di osservanza di leggi e regolamenti: € 250,00 per ogni violazione accertata;
- h) diniego alla effettuazione dei controlli da parte del Comune: € 2.000,00.

Ai fini e per gli effetti di quanto disposto all'articolo 22, comma 1, lettera d), sono considerate gravi le violazioni di cui ai precedente comma 1, lettere a), b), c), d), g), h).

In tutti gli altri casi di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni vigenti, risultanti anche dal rapporto dei competenti uffici comunali e/o da fondati reclami dell'utenza, al Concessionario, possono essere applicate penali, determinate con atto del responsabile del servizio, che vanno da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 5.000,00, secondo la gravità dell'inadempimento valutata dall'Amministrazione.

2. Qualora siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione di un dovere o di un obbligo del concessionario, il Comune contesterà gli addebiti, prevedendo un congruo termine non inferiore a 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, per eventuali giustificazioni o chiarimenti.
3. Se le giustificazioni non vengono prodotte ovvero, se prodotte, non venissero ritenute valide, il Comune irrogherà, con atto motivato, le penalità previste nel presente articolo, fatte salve le ipotesi di decadenza. I relativi importi dovranno essere versati entro 60 giorni dalla notifica dell'atto e, in difetto, si provvederà all'incameramento della cauzione.
4. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non preclude al Comune la possibilità di attivare altre forme di tutela per il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

Articolo 20 - Decadenza dalla concessione

1. Ad integrazione e specificazione delle ipotesi di decadenza dalla gestione previste dall'articolo 13 del D.M. 11 settembre 2000, n. 289, il concessionario decade dalla presente concessione se:
 - a) si trova in stato di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - b) non attiva e mantiene, per tutta la durata della concessione, lo sportello di cui all'articolo 15;
 - c) non effettua il riversamento delle somme incassate entro sei mesi dalla scadenza fissata all'articolo 4, previa notifica di apposita diffida con l'indicazione di un termine per adempiere;
 - d) incorre in tre contestazioni relative a inadempienze contrattuali gravi definitivamente accertate;
 - e) viola gravemente o reiteratamente le disposizioni contenute nel codice deontologico dei concessionari e degli ufficiali della riscossione.
 - f) Risulta per due volte inadempiente agli obblighi derivanti dalle leggi in materia di lavoro e previdenza, nonché per gravi e reiterate inadempienze agli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro applicabile agli addetti alla riscossione dei crediti e alle attività connesse.
2. La decadenza viene richiesta dal Comune al Ministero dell'economia e delle finanze, previa contestazione degli addebiti. Trovano applicazione gli articoli 14 e 15 del D.M. 11 settembre 2000, n. 289.
3. La decadenza determina la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione, senza pregiudizio alcuno dell'azione per il risarcimento dei danni.
4. Il concessionario decaduto, sotto la vigilanza del Comune, che redige apposito verbale, consegna entro quindici giorni dalla data di notifica dell'atto di decadenza la documentazione riguardante la gestione.

Articolo 21 - Esecuzione d'ufficio

1. In caso di interruzione in tutto o in parte del servizio, qualunque sia la causa, anche di forza maggiore, l'Amministrazione comunale avrà la facoltà di provvedere alla gestione del servizio stesso sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato tale circostanza, avvalendosi eventualmente anche dell'organizzazione del concessionario, ferme restando tutte le responsabilità a suo carico derivanti dall'interruzione del servizio medesimo.
2. Tutte le spese ed i rischi derivanti dall'esecuzione di cui al comma 1 rimarranno a completo carico del concessionario.

Articolo 22 - Obblighi successivi alla scadenza della concessione

1. Il concessionario non potrà emettere atti o effettuare riscossioni dopo la scadenza del contratto, salvo quanto disposto all'articolo 2, comma 2, del presente capitolato.
2. Il concessionario, entro il termine di 60 giorni dalla scadenza della concessione e senza ulteriori oneri per il comune, è tenuto a:
 - a) trasmettere al Comune o, su richiesta di quest'ultimo, al subentrante, gli elenchi delle entrate affidate per la riscossione coattiva a mezzo ruolo/ingiunzione di pagamento, non riscosse, scadute o ancora da scadere;

- b) trasferire al Comune o, su richiesta di quest'ultimo, al subentrante, tutte le banche dati acquisite e detenute in conseguenza della concessione e comunque ogni dato, notizia e documento che per legge non deve essere custodita presso il concessionario medesimo;
 - c) trasferire al comune o, su richiesta di quest'ultimo, al subentrante, gli atti insoluti o in corso di formalizzazione nei confronti dei contribuenti, per il proseguimento dell'attività di riscossione.
3. Tutti i documenti e le informazioni di cui al comma 2, ove possibile, dovranno essere prodotti sia su supporto cartaceo che su supporto informatico secondo modalità e caratteristiche concordate con l'amministrazione comunale o il subentrante.

Articolo 23 - Vigilanza e controlli

1. Il Comune effettua il controllo sull'attività di riscossione coattiva e sulle quote per le quali viene chiesto il discarico per inesigibilità secondo le disposizioni contenute nel d.Lgs. n. 112/1999.
2. Il Comune, per mezzo di suo funzionario o altro soggetto appositamente delegato, potrà eseguire in qualsiasi momento verifiche e controlli di natura amministrativa, statistica o tecnica in ordine alla gestione del servizio allo scopo di accertare che le attività svolte siano conformi alle disposizioni normative e alle condizioni contrattuali vigenti.
3. Ai fini di cui al comma 1 il concessionario sarà tenuto a
 - a) sottoporsi a tutti i controlli ed a fornire al comune tutta la documentazione, le notizie ed i dati richiesti;
 - b) consentire all'amministrazione il libero accesso ai propri uffici e locali.
4. Il diniego alla effettuazione dei controlli costituisce grave inadempienza contrattuale.

Articolo 24 - Oneri a carico del comune

1. Il Comune si impegna a:
 - a) consegnare con apposito verbale ed entro 60 giorni dall'assunzione del servizio, gli elenchi delle entrate iscritte in ruoli/liste di carico per la riscossione coattiva, scadute ed ancora da scadere, non riscosse. Ai fini della riscossione la consegna di tali elenchi è equiparata alla consegna del ruolo/lista di carico;
 - b) fornire al concessionario qualsiasi elemento, notizia e dato in suo possesso o disponibilità, necessario o utile ai fini dell'espletamento del servizio;
 - c) trasmettere al concessionario, durante il periodo di durata della concessione, tutti gli atti di natura regolamentare, tariffaria, ecc. rilevanti ai fini del servizio.
2. La consegna del materiale di cui al comma 1 avverrà in formato cartaceo o, in sua sostituzione, in formato elettronico, laddove disponibile.

Articolo 25 - Sicurezza sui luoghi di lavoro

1. Il Concessionario è tenuto ad osservare le misure generali di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 81/2008, si specifica che il servizio posto a gara non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell'amministrazione comunale, né con il

personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto del Comune medesimo in forza di diversi contratti, fatta eccezione per alcune prestazioni di natura intellettuale connesse con lo svolgimento del servizio stesso che non comportano valutazione dei rischi interferenti né oneri della sicurezza connessi. Il Comune non ha, pertanto, provveduto alla redazione del DUVRI.

3.

Articolo 26 - Divieto di sub-concessione e cessione del contratto

1. Al concessionario è fatto espresso divieto di sub-concedere, in tutto o in parte, i servizi oggetto della presente concessione.
2. E' nulla la cessione del contratto a terzi.

Articolo 27 - Domicilio

1. Il concessionario per tutta la durata della concessione elegge domicilio nel Comune di Canosa di Puglia, e darne comunicazione all'Amministrazione Comunale. A tale domicilio dovranno essere ritualmente effettuati tutti gli avvisi, gli ordini, le richieste, le assegnazioni di termini, gli atti giudiziari e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. Ogni variazione del domicilio di cui al precedente comma deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione Comunale.

Articolo 38 - Cauzione definitiva

1. La cauzione deve essere prestata esclusivamente mediante fidejussione bancaria, redatte secondo lo schema approvato con D.M. 26 maggio 2000, e s.m.e.i. opportunamente integrato e modificato e deve prevedere espressamente, ai sensi dell'articolo 113 del d.Lgs. n. 163/2006:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
 - c) l'operatività entro il termine di 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
2. La garanzia fidejussoria ha durata pari a quella della concessione e, comunque, fino allo svincolo disposto dall'amministrazione. Essa è presentata in originale all'amministrazione comunale prima della formale sottoscrizione del contratto di concessione.
3. La cauzione definitiva è svincolata entro 120 giorni dal termine della concessione, previo accertamento del regolare svolgimento del servizio e di adempimento degli obblighi al termine della concessione.
4. La cauzione viene prestata a garanzia:
 - del corretto versamento delle somme dovute dal concessionario al Comune;
 - dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto di concessione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
5. Il concessionario, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione, qualora durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'amministrazione comunale.

Articolo 29 - Disposizioni particolari riguardanti il contratto di concessione

1. La sottoscrizione del contratto di concessione e dei suoi allegati da parte del concessionario equivale a dichiarazione di:
 - perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme che regolano espressamente la materia della riscossione coattiva delle entrate;
 - accettazione dei servizi oggetto della presente concessione per quanto attiene alla loro perfetta gestione.

Articolo 30 - Controversie

1. Le parti convengono che le eventuali controversie riguardanti l'interpretazione e l'esecuzione del contratto saranno esaminate con spirito di amichevole composizione. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo sugli eventuali punti in discussione, per ogni controversia davanti al giudice ordinario è competente il Foro di Trani.
2. Resta ferma la giurisdizione della Corte dei Conti per le controversie inerenti i danni patrimoniali, all'immagine e da disservizio causati dal concessionario per effetto del rapporto di servizio.
3. Trova altresì applicazione l'articolo 20, comma 4, del d.Lgs. n. 112/1999.

Articolo 31 - Spese

1. Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto di concessione, senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti del comune.

Articolo 32 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato d'oneri si applicano le norme contenute nel:
 - Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e relativi decreti attuativi;
 - Decreto del Ministero delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289;
 - Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639;
 - Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e relativi decreti attuativi;
 - Legge 27 luglio 2000, n. 212;
 - Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
 - Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
 - Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.